

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	188		
Congedi:			
PRESIDENTE	188		
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):			
Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	188		
PRESIDENTE	188		
<i>Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 1180.</i> (Stralcio): <i>Resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.</i> (520-53)	188		
<i>Decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610</i> (Stralcio). <i>Modificazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 7 luglio 1947, n. 1180, per la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra o per la revisione dei conti arretrati.</i> (520-53)	188		
PRESIDENTE	188		
<i>Decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559</i> (Stralcio): <i>Riassetto di servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.</i> (520-54)	189		
PRESIDENTE	189		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598</i> (Stralcio): <i>Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato.</i> (520-55)	189
		PRESIDENTE	189
		<i>Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642</i> (Stralcio): <i>Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato</i> (520-26)	189
		PRESIDENTE	189
		<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783.</i> (Stralcio): <i>Concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per la estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.</i> (520-56)	189
		PRESIDENTE	189
		Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
		Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-3-B)	189
		PRESIDENTE	189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
		MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>	189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
		MOLINAROLI	191, 192
		AMBROSINI	191, 192
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	191, 192, 197

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

	PAG.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione». (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-14-B)	199
PRESIDENTE	199, 200
MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>	199, 200
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	200
DE' COCCI	200
Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane della città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-27-B)	200
PRESIDENTE	200, 201, 202, 203
TITOMANLIO VITTORIA	201
CARPANO MAGLIOLI	201
CERABONA	201, 202
CAVALLARI	202
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto Superiore di Sanità. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-30-B)	203
PRESIDENTE	203, 204, 205
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	203, 204
CERABONA	203, 204
CARONIA	204
CARPANO MAGLIOLI	204
MOLINAROLI	204
NUMEROSO	204, 205
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori OTTANI e MACRELLI: Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione). <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> . (962)	205
PRESIDENTE	205, 206

	PAG.
BIANCO	205, 206
ANGELINI	206
CERABONA	206
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	206

La seduta comincia alle 9,30.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Numeroso e Titomanlio Vittoria sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Bettiol Giuseppe e Dossetti; e che, a sua richiesta, interviene alla seduta anche il deputato Caronia.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bazoli e Boldrini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Continuiamo lo stralcio di decreti legislativi.

Stralcio dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati. (520-53).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il Ministro del tesoro ha proposto lo stralcio dal disegno n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 e del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-53.

Stralcio del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559: Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (520-54).

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnini ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520 del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-54.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598: Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (520-55).

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 498, concernente la composizione e la competenza del Consiglio d'amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-55.

Stralcio del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642: Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (520-26).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-26.

Stralcio del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783: Concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per la estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani. (520-56).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, concernente il concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per la estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-56.

Discussione del disegno di legge: Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-3-B).

PRESIDENTE. Esaminiamo anzitutto le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge concernente la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, relativo all'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino presentemente a carico dei bilanci universitari.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. La Commissione speciale del Senato ha portato alcune modifiche a questo disegno di legge, a suo tempo approvato dalla nostra Commissione.

Nessuna variazione è stata apportata ai vari commi dell'articolo 4, del decreto legislativo modificati dalla nostra Commissione.

Invece all'ultimo comma dell'articolo 5 è stata apportata una modifica puramente formale, con la sostituzione della parola « corrispondente » con la parola « affine ».

Invito la Commissione ad approvare tale modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

slativo n. 1172 nel seguente testo proposto dalla Commissione del Senato:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il testo dell'articolo 8, che prevedeva l'impossibilità per gli assistenti universitari a permanere in servizio oltre il 60° anno di età, è stato sostituito dalla Commissione del Senato dal seguente:

« Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

« La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età ».

Sono favorevole a questa modificazione di carattere sostanziale che eleva la permanenza in servizio degli assistenti universitari al 65° anno di età.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo or ora letto.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Al primo comma dell'articolo 9 noi avevamo aggiunto le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di docente incaricato e di assistente ».

La Commissione speciale del Senato ha apportato una modifica di carattere formale a questo testo, sostituendo alle parole « di docente incaricato e di assistente », le altre: « di professore incaricato e di assistente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modificazione di carattere puramente formale.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Sempre nell'articolo 9, tra il primo e il secondo comma, avevamo inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

La Commissione del Senato ha aggiunto alla fine del primo periodo le parole: « prorogabile annualmente sino a tre anni ». Pertanto l'intero comma risulta nel suo nuovo testo così formulato:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dianzi letto.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 11 primo comma, del decreto legislativo in esame disponeva:

« La Facoltà o scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni ».

La Commissione speciale del Senato, ha proposto il seguente testo:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni, oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ».

Ritengo che la modificazione si possa accogliere.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

MOLINAROLI. Non ho nulla in contrario ad approvare questa modificazione, ma mi sembra che spesso si introducano delle particolari agevolazioni evidentemente fatte *ad personam*. In questi casi starei per dire che manca soltanto la fotografia delle persone che debbono godere di questi speciali privilegi. Non so se questo sia consentito in sede di attività legislativa di una Commissione incaricata della ratifica di decreti legislativi. Ritengo infatti che la situazione di questa Commissione sia di particolare responsabilità in quanto è ad essa possibile fare quel che altre Commissioni non possono. Non ho particolari motivi, ripeto, per oppormi a questa disposizione, ma desideravo fare una simile dichiarazione *una tantum*.

AMBROSINI. Potrei esimermi dal ripetere le osservazioni del collega Molinaroli. Sono arrivato adesso e non so nemmeno di quale provvedimento specifico si tratti, ma osservo i casi particolari per risalire a quelli generali. Ho la impressione che queste precisazioni e circonlocuzioni portino il legislatore (vale a dire il Parlamento) ad approvare ciò che a volte nessun ministro farebbe con un decreto legge. Ho voluto fare soltanto un'osservazione di indole generale.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido pienamente le preoccupazioni e le osservazioni dei colleghi. Troppe volte, in occasione di determinate ratifiche, in assoluta buona fede da parte di onorevoli commissari, si sono proposte modifiche ed interpolazioni che riguardano necessari adeguamenti di una determinata categoria ma che entrano troppo nel particolarismo o nel piccolo protezionismo. Le leggi così interpolate subiscono poi un rimbalzo continuo fra Camera e Senato e non so se questo sia opportuno dal punto di vista della tecnica legislativa. Non dimentichiamo che non stiamo elaborando una nuova legge ma ratificando un decreto del 7 maggio 1948. Ora questo decreto viene interpolato con delle misure, sia pure legittime, ma provocate da qualcosa che è sorto due anni dopo l'emanazione dell'originario decreto. Mi sembra pertanto che il sistema organizzativo del lavoro di questa Commissione vada riveduto perché troppe volte siamo incorsi in questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Mi duole di non condividere il pensiero dell'onorevole sottosegretario e nemmeno quello di alcuni colleghi. La nostra è una Commissione legislativa che funziona pienamente con i poteri che il regolamento le conferisce e, poiché in sede di ratifica

esplichiamo un lavoro legislativo delicato, ma identico in tutto a quello che svolgono tutte le Commissioni in sede legislativa, secondo quel che prevede la Costituzione, non posso assolutamente accettare critiche di questo genere.

Se gli onorevoli commissari presentano degli emendamenti, la Commissione può accettarli o respingerli ed è assolutamente sovrana in questo suo potere. Una volta che l'emendamento sia approvato, diventa norma legislativa come se uscisse dal voto dell'Assemblea. Quindi, sotto questo aspetto, mi pare assurdo parlare di disfunzione della Commissione. I colleghi hanno piena libertà di parola e specialmente il Governo può esprimere il suo avviso. Seguiamo sempre un procedimento di estrema correttezza, facendo stampare e distribuire il testo degli emendamenti con grande anticipo. Per tutte queste ragioni non vedo giustificata la sostanza e, soprattutto, la forma della critica, che quindi non posso accettare, sia in nome della Camera che ci ha delegato queste funzioni sia in nome della buona tecnica legislativa che presiede al nostro lavoro.

Non contesto che qualche volta si presentino degli emendamenti che possono aver di mira particolari situazioni; ma quando la Commissione li accetta, essi diventano legge come ha valore di legge qualsiasi altro emendamento che passi per il vaglio della Commissione. Sotto questo aspetto non so davvero che cosa significhi questa critica di carattere generale che è stata avanzata. Nel caso specifico ciascun deputato può criticare e non approvare una norma che, a suo giudizio, non risponda agli interessi di carattere generale, ma non può, per questo, criticare la Commissione.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Mi sembra che questa modifica apportata dal Senato non sia tale da rappresentare uno scandalo. In sostanza la Commissione speciale del Senato, visto che non era possibile — secondo la norma già esistente — conferire la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che avessero conseguito da meno di tre anni la nomina ad ordinario, ha voluto estendere questa possibilità a coloro che avessero prestato per tre anni il servizio di assistente retribuito, ma che avessero ottenuto la nomina ad ordinario da almeno un anno. Non si tratta di una cosa di eccessiva importanza perché la qualifica di aiuto è più che altro onoraria, né vi sono rilevanti differenze di trattamento economico o di condizioni di carriera.

Pertanto prego gli onorevoli colleghi di approvare questa modificazione, conside-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

rando, poi, che questo disegno di legge si trascina da molto tempo e che gli assistenti universitari lo attendono con ansia.

AMBROSINI. Debbo spiegare ancora la portata della mia dichiarazione, la quale è stata originata dall'osservazione del collega Molinaroli.

Ho dichiarato dianzi che, essendo arrivato proprio in quel momento, non sapevo neppure di quale argomento specifico si trattasse. Peraltro, quando si tratta di largheggiare, il mio temperamento mi porta — a volte, purtroppo — ad assentire facilmente. Tutto ciò non mi esime da osservazioni generali che esulano dai lavori di questa Commissione. Voglio osservare che, in linea generale, dobbiamo essere cauti in sede di Commissione, soprattutto quando la norma proposta, invece di essere chiara e tassativa, viene prospettata con tali circonlocuzioni e particolarità da indurre a pensare che si cerchi di risolvere dei casi particolari, sia pure meritevoli di tutta la nostra considerazione, attraverso una norma generale.

Poiché amo la chiarezza e mi è sembrato che le parole del nostro Presidente siano state quasi risentite, dirò che giorni fa la Commissione degli affari esteri è stata chiamata a dare un parere su un provvedimento al quale pareva che il Ministero degli esteri tenesse immensamente e sul quale la decisione definitiva sarebbe poi spettata alla Commissione finanze e tesoro. Ebbene, la Commissione degli esteri osservò che vi erano nella norma proposta circonlocuzioni tali da indurre nel pensiero che si volesse prendere in considerazione un caso assolutamente particolare; ed allora la Commissione, su mia proposta, deliberò che non riteneva opportuno dare parere favorevole, perché era sommaramente opportuno e, anzi, necessario in via legislativa, quando si presentasse qualche caso di particolare considerazione, proporre una norma *ad hominem*, ma che non riteneva opportuno introdurre un sistema che, attraverso la contorsione del testo legislativo, poteva funzionare come precedente. Forse il nostro Presidente ignorava questo presupposto dal quale io partivo ed avrà pensato che vi fossero invece nelle considerazioni particolari inerenti a questo disegno di legge o ad altri che sono stati sottoposti al nostro esame. Tutto ciò dimostra che non intendevo riferirmi al caso particolare né al funzionamento della Commissione, che è quanto mai lodevole. Con questi chiarimenti, in coscienza, credo di poter mantenere la considerazione da me fatta nel precedente intervento.

MOLINAROLI. Evidentemente l'autorevole Presidente mi ha bocciato all'esame di regolamento e Costituzione e non ho nulla da dire; ma è evidente che non ho affatto inteso mancare di riguardo né al nostro Presidente, né al sistema di lavoro della Commissione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro altrettanto per mio conto.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi.

Pongo allora in votazione la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 11 proposta dalla Commissione del Senato e della quale è stata data in precedenza lettura.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Sempre all'articolo 11, al comma da noi inserito tra il secondo e il terzo, il Senato ha aggiunto in fine le parole: « sotto le condizioni previste dal primo comma ». Si tratta, evidentemente, di un emendamento di puro coordinamento con quello precedente. Propongo di approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente nuovo testo proposto dal Senato del comma da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 11:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma ».

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 13, da noi non modificato, è stato sostituito, nella prima parte del primo comma, dalla Commissione del Senato con il seguente testo:

« Ai posti vacanti di assistente di ruolo (mentre nel testo del decreto legislativo si parlava di assistenti ordinari) può provvedersi... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa formulazione.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 13 nel testo del decreto legislativo suonava, poi, così: « nelle more del concorso mediante assistenti incaricati cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

La Commissione del Senato lo ha sostituito con il seguente testo: « nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria ». È una modifica puramente formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo testo.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il secondo comma nel testo del decreto legislativo era del seguente tenore:

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

La Commissione speciale del Senato ha aggiunto dopo le parole: « sono conferiti », le altre: « ad ogni effetto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 13-ter (nuovo) proposto dalla nostra Commissione era così redatto:

« Gli assistenti di cui all'articolo 135 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere nominati in aggiunta a quelli ordinari, purché in numero complessivamente non superiore al 25 per cento dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università ».

La Commissione del Senato lo ha soppresso, in relazione ad un successivo articolo 2, approvato da quella Commissione, che tratta la stessa materia impostandola in maniera diversa e più dettagliata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 13-ter.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 14 da noi approvato suonava così:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

La Commissione del Senato ha corretto un errore materiale, sostituendo alle parole: « al titolo di studi », le altre: « al titolo di studio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 15, nel testo da noi formulato, era il seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza ».

La Commissione del Senato ha aggiunto le parole: « nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modificazione formale.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 19, terzo comma, era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura ».

La Commissione del Senato ha sostituito la parola: « levatrice » con l'altra: « ostetrica ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 21, secondo comma, era stato da noi approvato nel seguente testo:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del rettore e su parere conforme del professore ufficiale della materia ».

La Commissione speciale del Senato ha ritenuto invece che la proposta debba partire dal professore ufficiale della materia, su parere conforme del rettore. Ho i miei dubbi circa l'esattezza giuridica di questa norma,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

ma credo che si possa accogliere dato che trattasi di una cosa non molto importante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 21, secondo la dizione formulata dalla Commissione del Senato:

« La stabilità si consegue al termine di un periodo triennale di prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova è soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta del professore ufficiale della materia e su parere conforme del rettore ».

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 21-bis il Senato ha modificato la disposizione dei commi nel senso che il quarto comma diventa ultimo comma del presente articolo.

Inoltre la Commissione del Senato ha modificato il quinto comma del nostro testo. Esso suonava così:

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anziché per il grado 13°, con la qualifica di infermiere o di ostetriche di III classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente ».

Secondo il nuovo testo, il comma risulta così formulato:

« Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 11° anziché per il grado 13°, con la qualifica di vice capo-sala in prova ».

Si tratta di un emendamento concordato con il Ministero e che risponde ai desideri espressi dalle categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione di questo comma.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. La Commissione del Senato ha poi proposto i seguenti

nuovi commi, di cui l'ultimo è identico al quinto comma da noi approvato.

« Superato che abbiano il periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala fornite di otto anni di anzianità sono promosse al grado 9° con la qualifica di capo-sala principale.

« Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato da una scuola-convitto, e delle ostetriche, la nomina, a seguito del concorso, è conferita per il grado 12°, anziché per il grado 13°, con la qualifica di infermiere e di ostetriche di III classe in prova. Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova, sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei precedenti commi 2° e 3°.

« Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio, reso dal professore ufficiale della materia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questi commi aggiuntivi proposti dal Senato.

(Sono approvati).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 22-bis da noi approvato era così formulato:

« Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

La Commissione del Senato ha opportunamente sostituito a questo testo il seguente:

« Ai posti vacanti di tecnico può provvedersi, nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruolo, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di terza categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente impe-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

dito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 22-bis.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 23, terzo comma, nel testo da noi approvato suonava così:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° ».

La Commissione del Senato ha aggiunto le parole: « salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo inciso aggiunto dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. L'articolo 25, secondo comma, secondo la formulazione da noi approvata era redatto in questi termini:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilità è determinato dall'annessa tabella D, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ».

La Commissione del Senato ha soppresso la frase: « vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione di questa frase.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 25 il Senato ha aggiunto poi due nuovi commi. Essi sono così formulati:

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo, le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Al primo comma dell'articolo 26-bis (nuovo) la Commissione del Senato ha apportato una modifica di forma. Il primo comma approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria ».

La Commissione del Senato propone invece il seguente comma:

« Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Anche al secondo comma la Commissione del Senato ha apportato una modifica di forma. Il nostro testo era così formulato:

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

La Commissione del Senato propone invece il seguente comma:

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma approvato dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 28 il Senato ha modificato il secondo comma. Tale comma nel testo originario del decreto legislativo diceva:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

Il Senato ha modificato così questo comma:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 28-bis (nuovo) il Senato ha sostituito alla parola « incaricati », le parole « non di ruolo retribuiti ». Il testo del Senato viene quindi ad essere così formulato:

« Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo così emendato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Inoltre, il Senato ha soppresso l'articolo 28-ter (nuovo), che così suonava:

« Per l'ammissione ai concorsi a posti di tecnico, che saranno banditi a norma del precedente articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si prescinde dal titolo di studio e dal limite di età nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio non di ruolo, a qualsiasi titolo, presso le Università, per almeno due anni alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Il Senato lo ha soppresso per intervenuta scadenza del termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione di questo articolo.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Al primo comma dell'articolo 30, il Senato propone una modifica formale, e cioè sostituirà alle parole « secondo le norme del citato decreto nu-

mero 1200 del 1947 », le parole « secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 30 proposto dal Senato:

« I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200 ».

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Al primo comma dell'articolo 31 il Senato ha apportato una aggiunta, e precisamente dopo le parole « 8 luglio 1925, n. 1227 », ha aggiunto l'inciso « ovvero in base all'articolo 223 del citato testo unico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 31 proposto dal Senato:

« Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti 28 febbraio 1924, n. 1018, e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base all'articolo 223 del citato testo unico, in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C, conservando l'anzianità di servizio di ruolo maturata. Detta anzianità di ruolo è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui al precedente articolo 21-bis ».

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Al secondo comma dell'articolo 31, al penultimo rigo, il Senato ha sostituito una « o » con una « e ». Il testo viene ad essere quindi così formulato:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti dell'ostetrica in servizio presso la scuola di ostetricia di Venezia, nonché nei confronti del personale infermiere e portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica di effettivo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica approvata dal Senato.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il Senato propone poi un articolo 31-*bis* (nuovo), che è così formulato:

« Gli attuali uscieri capi e bidelli capi conservano, *ad personam*, la qualifica presentemente loro attribuita ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Propone inoltre il Senato un articolo 32-*bis* (nuovo), così formulato:

« Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

« Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, ma purché in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture ».

Questo articolo non ha bisogno di commento perché il testo è molto chiaro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Passiamo ora all'articolo 35-*bis* (nuovo):

« Per il riscatto, ai fini della pensione, degli anni di servizio prestati dal personale che viene statizzato, noi avevamo stabilito il pagamento del 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo. Viceversa, il Senato ha elevato al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo questa aliquota che deve essere pagata dall'interessato.

Il testo proposto dal Senato è quindi il seguente:

« Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza,

neanche sotto forma assicurativa, a carico delle Amministrazioni stesse, potrà, su domanda, ottenere la valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo ».

Il secondo e il terzo comma del testo del Senato sono identici al nostro.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'aliquota del 3 per cento è stabilita anche per quanto riguarda il personale delle segreterie universitarie.

PRESIDENTE. Il personale ex universitario non aveva un trattamento di quiescenza. Si tratta di una ragione di perequazione con gli assistenti e con gli altri avventizi statali. La misura del 6 per cento fu già stabilita per queste categorie, e quindi non era possibile fare un trattamento più favorevole.

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 35-*ter* (nuovo) si tratta di correggere un errore di stampa: nel nostro testo vi è una vocale « e », all'ottavo rigo, che deve essere una « o », come il Senato giustamente ha modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Passiamo all'articolo 2. Il nostro testo era così formulato:

« Gli assistenti straordinari sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su parere conforme del professore ufficiale della materia e del rettore della Università.

« Le retribuzioni degli assistenti nominati in base alla disposizioni del primo comma graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Il Senato propone invece il seguente testo:

« Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario. Il Consiglio di amministrazione determina, caso per caso, su proposta del professore ufficiale della materia e sentita la Facoltà o Scuola interessata, gli obblighi di servizio e, in relazione agli obblighi medesimi, la retribuzione mensile. In

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

nessun caso, però, detta retribuzione può essere superiore al trattamento economico iniziale previsto per il personale tecnico statale avventizio di prima categoria.

« Le funzioni di assistente straordinario possono anche essere conferite mediante assegnazione agli interessati, con particolari modalità, da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, di borse di studio, o di internato, a carico del bilancio universitario.

« La retribuzione può anche far carico, nei casi di cui ai precedenti commi, ai fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

« Le funzioni di assistente straordinario sono compatibili con altri impieghi pubblici.

« Lo Stato verserà annualmente a ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria, in aggiunta al contributo fisso di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, una somma pari alla spesa per un numero di assistenti straordinari non superiore al 15 per cento dei posti di assistente ordinario ad esse assegnato, calcolandosi, per ogni assistente straordinario, una spesa annua di lire 300.000.

« Lo stanziamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sarà diminuito di una somma pari al complessivo ammontare del maggior contributo che lo Stato dovrà versare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria ai sensi del precedente comma.

« Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1950.

« Gli assistenti non di ruolo in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi gli assistenti incaricati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno, dalla data indicata nel precedente comma, considerati assistenti straordinari ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo.

« Gli assistenti straordinari di cui al presente articolo hanno diritto a tutte le forme di previdenza e di assistenza previste per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico ».

Noi avevamo deliberato che gli assistenti straordinari previsti dall'articolo 135 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore potessero essere nominati purché in misura non eccedente il 25 per cento dei posti di ruolo assegnati alle singole università. Il Senato ha ridotto il 25 per cento al 15 per cento; però ha stabilito che le università e gli istituti di istruzione superiore possano assumere a carico del proprio bilancio assistenti eccedenti in numero. Il 15 per cento è a carico dello

Stato, il quale versa un contributo all'università non superiore a 300 mila lire annue per ogni assistente; le università hanno diritto di assegnare uno stipendio superiore, purché non superi lo stipendio che è dato agli assistenti ordinari.

Io non dirò che sono entusiasta dell'articolo proposto dal Senato, soprattutto per la riduzione dal 25 per cento al 15 per cento. Evidentemente, il Senato è stato costretto ad apportare questa modifica dalla propria Commissione finanze e tesoro, che non ha avuto la stessa generosità di quella della Camera.

Desto pure qualche dubbio la norma della cumulabilità con altri impieghi pubblici, cioè praticamente con l'insegnamento nella scuola media. In sostanza, qui sarebbe consentito per legge, sia pure limitatamente agli assistenti straordinari, di cumulare due stipendi.

Ad ogni modo, propongo che la Commissione approvi questa norma, considerando soprattutto il tempo che si è perduto per la ratifica di questo decreto legislativo. Nelle università siamo in difficoltà perché gli assistenti o sono in sciopero o lo minacciano a causa di questa legge che non entra in vigore.

PRESIDENTE. Io condivido l'opinione dell'onorevole Martino sulla necessità di far presto, però ho qualche dubbio sulla cumulabilità. In sostanza, noi abbiamo un principio generale per cui non si possono cumulare due stipendi. Certamente il Tesoro farà delle obiezioni circa questa cumulabilità; però dobbiamo anche dire che l'impossibilità di percepire due stipendi a carico dello Stato farà sì che la compatibilità con altri impieghi pubblici si ridurrà ad una pura lustra.

MARTINO GAETANO, Relatore. Io sono contrario alla compatibilità, perché sono contrario al fatto che l'insegnante della scuola media venga all'università a fare l'assistente. Ritengo quindi che, anche approvando questo articolo, la compatibilità deve essere esclusivamente giuridica e non economica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 così come è stato formulato dal Senato.

(È approvato).

MARTINO GAETANO, Relatore. Infine, il Senato ha approvato il seguente articolo 5 (nuovo) del disegno di legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell'articolo 2 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il Senato ha apportato delle modifiche anche alle tabelle. Noi avevamo aumentato il numero dei posti di assistenti e di subalterni, portandolo a quello che era prima dell'approvazione delle nuove tabelle organiche: numero già esiguo tenendo presente che gli stipendi sono aumentati. Per quello che riguarda la mia università, posso dirvi che quando fu approvata la tabella organica precedente a questa, vi erano all'università di Messina 727 studenti; ora che viene approvata questa nuova tabella organica, con cui si riduce il personale assistente, tecnico e subalterno, vi sono 15.200 studenti. È mai possibile che aumentando il numero degli studenti si debba diminuire il numero del personale assistente, tecnico e subalterno?

Le tabelle approvate dalla nostra Commissione prevedono 2970 posti per il personale assistente, 1195 per il personale tecnico e 2792 per quello subalterno.

Quelle approvate dal Senato sono invece le seguenti:

TABELLA A.

Tabella organica del personale assistente
(Gruppo A)

Grado 8°	} Numero dei posti 2900
» 9°	
» 10°	

TABELLA B.

Tabella organica del personale tecnico
(Gruppo C)

Grado 9°	} Numero dei posti 1195
» 10°	
» 11°	
» 12°	
» 13°	

TABELLA C.

Tabella organica del personale subalterno
Numero dei posti 2715.

La tabella D è soppressa.

La tabella E diviene tabella D.

Comunque, *pro bono pacis*, propongo di accettare le tabelle formulate dal Senato.

PRESIDENTE. Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della amministrazione centrale della pubblica istruzione. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-14-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-14-B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, sul riordinamento del ruolo organico del personale della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Questo disegno di legge è stato modificato dalla Commissione del Senato. L'onorevole Martino Gaetano, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. All'articolo 3 vi è una modifica di pura forma. Noi avevamo approvato un nuovo comma, che avevamo aggiunto dopo il terzo comma dell'articolo. Il Senato invece propone di adoperare questa dizione: « Inserirsi, tra il terzo e il quarto, il seguente comma ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Il Senato ha inoltre soppresso l'articolo 2 da noi approvato. L'articolo era così formulato:

« Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di ratifica, i posti stabiliti per ciascuno dei gradi 7° e 8° sono resi cumulativi in un unico organico, come dall'unità tabella, e le promozioni al grado 7° saranno conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che siano forniti di un'anzianità di anni tre nel grado inferiore.

« Nella prima applicazione della presente legge di ratifica, le promozioni al grado 7° saranno conferite a coloro che abbiano un'anzianità complessiva di servizio di nove anni e sei mesi ed abbiano prestato nel grado 8° un anno e sei mesi di effettivo servizio ».

La norma era stata proposta dal Ministero della pubblica istruzione; però nello stesso Ministero questa norma ha creato molte proteste perché alcuni ritengono di essere danneggiati, mentre altri ne hanno vantaggio. In conclusione, il Senato, preoccupato di questa situazione, ha soppresso l'articolo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il decreto legislativo che stiamo ratificando prevedeva che il periodo di tre anni, necessario per lo scatto, poteva in certi casi essere ridotto ad un anno e mezzo. Conseguentemente parecchi funzionari hanno goduto di questa disposizione: il funzionario A, che aveva prestato un anno e sei mesi di servizio, ha fatto lo scatto; lo stesso scatto ha compiuto il funzionario che aveva fatto due anni e dieci mesi di servizio. Di ciò si sono lamentati alcuni funzionari dicendo: taluni nostri colleghi, in base a tale disposizione, hanno goduto del beneficio di un anno e mezzo; noi con quella disposizione abbiamo goduto soltanto del beneficio di uno o due mesi, per cui siamo danneggiati nei loro confronti.

Per evitare quindi un ulteriore ampliamento di questa disposizione penso sia opportuno approvare la soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 proposta dalla Commissione speciale del Senato.

(È approvata).

MARTINO GAETANO, *Relatore*. La tabella annessa, riguardante il gruppo A, è stata modificata, diminuendo il numero dei posti di segretario e vicesegretario e aumentando invece il numero dei posti nei gradi più elevati della carriera e precisamente per il grado 5° (ispettore generale) e 6° (ispettore superiore). Complessivamente il Senato ha ridotto il numero dei funzionari da 380 a 370.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella secondo la nuova formulazione del Senato:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali (a)	24
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori (b)	25
7°	Capi sezione (b)	50
8°	Consiglieri	65
9°	Primi segretari	80
10°	Segretari	68
11°	Vice segretari	
		370

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verifi-

cheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(È approvata).

DE' COCCI. Desidero fare un'osservazione. L'aggiunta al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo che estende fino a due anni dall'entrata in vigore del provvedimento la riduzione di anzianità per le promozioni ai gradi superiori all'8°, è divenuta inoperante, poiché i due anni sono già decorsi e i posti « resisi disponibili » nell'anzidetto termine sono stati coperti secondo le norme ordinarie.

Per rendere applicabile la norma, occorrerebbe prorogare congruamente il termine: tale proroga non appare tuttavia necessaria ove si accolga l'emendamento apportato dal Senato alla tabella organica annessa al decreto legislativo che comporta l'aumento dei posti di grado superiore. Infatti alla nuova tabella, la quale, sostituendosi alla precedente, viene a far parte integrante del decreto legislativo, sia pure con effetto *ex nunc*, io ritengo sia automaticamente applicabile la disposizione del primo comma dell'articolo 2 dello stesso decreto, in virtù del quale i periodi di anzianità normalmente richiesti per le promozioni sono ridotti a un anno e mezzo, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del provvedimento.

L'applicazione del disposto del primo comma a tutti i posti disponibili nella prima attuazione della nuova tabella, assorbirà quindi, in gran parte, le finalità che originariamente si proponeva la norma divenuta inoperante nelle more del perfezionamento della legge di ratifica.

Questo, almeno, è il mio pensiero in proposito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-27-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-27-B, concernente le ra-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

tifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740.

Richiamo l'attenzione della Commissione su questo disegno di legge. Noi avevamo già ratificato con alcune modificazioni, soprattutto prorogando il termine, il decreto legislativo in esame secondo la proposta del Governo.

Il Senato ha ritenuto che, trattandosi di un termine già scaduto da pochi giorni al momento della nostra approvazione, non potessimo prorogarlo: questo rilievo non è accettabile, dato che la nostra è una Commissione in sede legislativa. Potrà magari sembrare impropria la parola « proroga », ma è evidente che la Commissione del Senato ha confuso tra atto amministrativo e atto legislativo. L'atto amministrativo e quello giurisdizionale non si possono prorogare quando il termine è già scaduto; ma in sede legislativa noi possiamo prorogare, ampliare o restringere i termini secondo la nostra volontà che è sovrana.

Pertanto vi sottopongo la questione. Nel nostro testo era detto: « Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 9. — Il terzo comma è soppresso.

Art. 9-bis (nuovo). — « Le disposizioni dell'articolo 3 avranno efficacia sino al 30 giugno 1953, quelle dell'articolo 7 sino al 31 dicembre 1955 e quelle dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1950 ».

Quindi la nostra Commissione non aveva neppur parlato di proroga, ma aveva stabilito: « Le disposizioni avranno efficacia sino alla data... ».

Il Senato ha modificato il nostro testo, formulando il seguente articolo unico: « Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato ».

TITOMANLIO VITTORIA. La stessa difficoltà prospettò il Senato quando si ratificò il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, ma poi il Presidente di quella Commissione speciale, senatore Salomone, riconobbe l'equivo.

PRESIDENTE. È stata questa una imprecisione di tecnica legislativa nella quale è incorso il Senato. Il Sottosegretario, onorevole Camangi, mi ha inviato una lettera, dicendosi favorevole al nostro testo. Pertanto non vi sono ostacoli né dal punto di vista sostanziale né da quello formale a mantenere la formulazione da noi precedentemente approvata.

Se dessimo credito all'opinione manifestata dal Senato, dovremmo ratificare puramente e semplicemente questo decreto e poi proporre una legge con nuovi termini, il che significherebbe una inutile perdita di tempo.

Ma vi è anche un'altra ragione. Vi era una legge, quella del 25 giugno 1949, n. 409; in cui si parlava di questi termini. Noi potremmo riallacciarci a quella legge e, senza urtare la suscettibilità del Senato, adottare questa nuova formulazione che è stata suggerita dal Ministero:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 10 aprile 1947, numero 264, è ratificato ».

ART. 2.

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 740, è ratificato ».

ART. 3.

« Le modificazioni e le integrazioni apportate al decreto legislativo 10 aprile 1947, numero 261, con gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, si intendono prorogate al 31 dicembre 1955 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

In altre parole, invece di fissare un nuovo termine, come avevamo stabilito in un primo tempo, qui si darebbe un contenuto interpretativo alla legge del 25 giugno 1949. L'importante è che queste norme abbiano efficacia fino al 31 dicembre 1955.

CARPANO MAGLIOEL. Era più corretta la dizione primitiva, perché è improprio parlare di proroga trattandosi di spostare un termine.

TITOMANLIO VITTORIA. Sarebbe bene riflettere un po'. Qui non mi sembra che ci troviamo soltanto dinanzi ad una questione giuridico-legislativa, ma al fatto che il Senato fa continuamente delle obiezioni che risultano infondate in diritto e in fatto.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli commissari l'urgenza di questo provvedimento. Le città danneggiate dalla guerra ne attendono con ansia l'emanazione.

CERABONA. La questione non va imposta in questi termini. È bene tutelare gli in-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

teressi delle città danneggiate dagli eventi bellici, ma bisogna pur salvaguardare la posizione giuridica della nostra Commissione: o riteniamo esatto quel che abbiamo stabilito, ed allora va confermato; oppure, se siamo incorsi in una inesattezza, dobbiamo accedere al testo del Senato. Sono contrario ad una soluzione del tipo di quella prospettata, solo per il fatto che bisogna che le città danneggiate abbiano al più presto questo provvedimento. Qui è impegnata la nostra Commissione nel suo valore e nel suo convincimento giuridico.

La nostra Commissione deve stabilire se può ratificare e se ha il potere di modificare i termini. Dico questo non soltanto per il provvedimento in esame, ma per tutti gli altri. Bisogna rifuggire da quei tali compromessi di cui è colma la nostra vita politica; affermiamo invece qualcosa che sancisca la nostra sovranità di legislatori.

PRESIDENTE. Sul primo punto non vi sono dubbi e non è il caso di porre in votazione un principio di questo genere. La nostra Commissione quando è in sede legislativa funziona come se fosse il Parlamento: ha cioè tutti i poteri sovrani ad essa consentiti dalla Costituzione.

In secondo luogo, l'osservazione del Senato non ha alcun valore giuridico, perché la nostra Commissione non ha parlato di proroga ma di spostamento dei termini. Resta quindi consacrato agli atti che la Commissione speciale per la ratifica, avendo la pienezza dei poteri legislativi conferitile in base al regolamento della Camera, gode dell'assoluta sovranità, e quindi può prorogare, restringere o abolire tutti i termini che vuole.

L'altra questione è questa: dobbiamo puramente e semplicemente confermare l'articolo 9-bis già da noi precedentemente approvato e ripudiato dal Senato, oppure dobbiamo accogliere il suggerimento che ci viene dal Governo? Personalmente propenderei per la nostra vecchia formula che mi pare più chiara. Comunque, sottopongo la questione alla Commissione.

CAVALLARI. Sulla questione principale ritengo esatte le osservazioni del collega Cerabona. D'altra parte, è in me il convincimento che debba essere preminente in tutti noi il desiderio che al più presto questi comuni sinistrati possano usufruire di queste disposizioni. Quindi se la Commissione ha la sensazione che ripetere semplicemente il nostro testo originario possa produrre un nuovo indugio, io — pur aderendo alle osservazioni del collega Cerabona — credo che, nell'interesse di questi comuni, sarebbe opportuno

trovare una formula che non urti la suscettibilità del Senato.

Sul problema di indole generale desidero fare una proposta che potrà giovare ai nostri lavori. Abbiamo una scorta notevole di decreti legislativi da ratificare, fra cui vi sono quelli i cui termini scadono e per i quali bisogna procedere alla proroga, o creare un nuovo termine se i termini sono già scaduti. Per evitare questi inconvenienti, che urtano contro il sentimento e la prassi giuridica costantemente osservata, propongo alla Presidenza della nostra Commissione di esaminare, tra i decreti da ratificare, quelli che portano dei termini da prorogare, onde sottoporli per primi all'esame della Commissione. Con ciò eviteremo di trovarci nuovamente in queste condizioni.

PRESIDENTE. La raccomandazione dell'onorevole Cavallari è giustissima e la giro ai presidenti delle Sottocommissioni. Infatti il nostro lavoro è stato distribuito, come i colleghi sanno, in tante Sottocommissioni a seconda delle diverse Commissioni legislative. La nostra Commissione, come è noto, è composta dai presidenti delle varie Commissioni legislative, oltre ad un certo numero di componenti di differenti Commissioni.

Ogni presidente di Sottocommissione ha il suo blocco di decreti da ratificare. Pertanto rivolgo questa raccomandazione dell'onorevole Cavallari ai presidenti delle Sottocommissioni, affinché provvedano allo stralcio dei decreti i cui termini sono di più o meno prossima scadenza. Noi abbiamo di fronte un disegno di legge presentato dal Governo, recante il n. 520, contenente oltre 2000 decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Noi in questa sede stralciamo i decreti da ratificare con modificazioni, lasciando da parte, salvo casi particolari, quelli da ratificare senza modificazioni, che verranno ratificati poi in blocco con un'unica legge. Questo è il sistema da noi finora seguito.

CERABONA. Il testo proposto dal Governo è accettato dal Senato?

PRESIDENTE. Probabilmente non ne è ancora a conoscenza.

CAVALLARI. Propongo che si approvi la nuova formula redatta dal Governo e nello stesso tempo si faccia presente al Senato lo spirito con cui l'abbiamo approvata, e cioè solo nell'interesse dei comuni sinistrati, invitando nello stesso tempo quella Commissione speciale a mettersi nello stesso stato d'animo nostro.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. La Commissione del Senato apprenderà, attraverso i verbali, questo nostro desiderio.

Pongo innanzitutto in votazione lo stralcio del disegno di legge del decreto legislativo 16 aprile 1947, n. 264.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 secondo il nuovo testo proposto dal Governo:

« Il decreto legislativo 10 aprile 1947, numero 264, è ratificato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 740, è ratificato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Le modificazioni e le integrazioni apportate al decreto legislativo 10 aprile 1947, numero 261, con gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, si intendono prorogate al 31 dicembre 1955 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: Ratifica con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1940, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato) (520-30-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge n. 520-30-B, relativo alla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità, (modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato).

Come la Commissione sa, noi approvammo nella seduta del 24 marzo 1950, la ratifica di questo decreto legislativo con alcune modifi-

cazioni concordate col Governo. Il Senato vi ha apportato altre modificazioni, e precisamente ha proposto il seguente nuovo primo comma all'articolo 18:

« Nei concorsi, per titoli e per esame, per l'ammissione nei ruoli di gruppo A di cui ai numeri da 1 a 10 della tabella allegata, ciascun Commissario dispone di dieci punti per i titoli e dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale ».

Si tratta di una lieve variazione di carattere formale, che modifica la distribuzione dei punti. Questo non ha alcuna incidenza sostanziale, in quanto si tratta di coefficienti numerici che si possono disporre in un modo o nell'altro. Secondo il nuovo testo, i punti complessivamente diventano 40.

Ritengo che la nostra Commissione non debba trovare difficoltà ad approvare il nuovo testo.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Concordo col nuovo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo del primo comma dell'articolo 18.

(È approvato).

Il Senato ha formulato poi alla fine dell'articolo 19 il seguente comma:

« Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

In sostanza tale limite di età è stato elevato da 70 a 75 anni.

CERABONA. Non sono favorevole a questa disposizione. Ricordo che per i magistrati si è osteggiato un simile principio, riaffermandosi che non potevano superare i 70 anni per essere mantenuti in servizio. Perché ora vogliamo fare un'eccezione a tale principio?

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Abbiamo adottato un simile criterio in quanto riteniamo che la vitalità fisica ed intellettuale possa permanere anche oltre il 70° anno di età.

PRESIDENTE. Il Senato, nell'adottare questa norma, si era riallacciato ad una analoga disposizione dettata per i direttori degli istituti di sperimentazione agraria.

CERABONA. Sono contrario, ripeto, alla norma e ritengo che non si debba mutare il criterio generale. Qui si tratta di un caso che sarebbe analogo a quello dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria?

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Rammento che, oltre ai direttori di questi istituti, anche per i professori universitari, sebbene siano collocati fuori ruolo, abbiamo adottato lo stesso principio.

CARONIA. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, anche per i professori universitari abbiamo elevato questo limite di età a 75 anni, pur collocandoli fuori ruolo. Ricordo, anzi, agli onorevoli commissari che io avevo proposto di eliminare le prerogative accademiche, lasciando invece il godimento del pieno trattamento economico. La Commissione invece è tornata sulla sua decisione, ma rimane fermo che un professore di università, il quale svolge funzioni tecniche specifiche, può esercitare la sua funzione fino al 75° anno di età.

Osservo che il direttore dell'Istituto superiore ha funzioni analoghe a quelle del professore universitario; anzi, le mansioni del primo sono più specificamente tecniche. Una volta che riusciamo a trovare un elemento idoneo ad espletarle, è bene mantenerlo in servizio il più possibile. Quindi questa elevazione del limite di età è molto opportuna.

CERABONA. Non so se abbiamo fatto bene ad adottare quel criterio per i professori universitari che, comunque, vengono collocati fuori ruolo.

Desidero riaffermare che non bisognava innovare la regola generale, per cui al raggiungimento del 70° anno di età tutto il personale deve essere collocato in pensione. Generalmente, raggiunta questa età, si ha una minore efficienza fisica e mentale; il fatto che vi siano delle eccezioni, non modifica nulla. Facendo un'eccezione oggi e un'altra domani, scardiniamo il principio generale. Vi sono, ad esempio, dei ferrovieri che vanno in pensione a 58 anni, mentre avrebbero energie per restare in servizio sino al compimento del 70° anno di età. In sostanza non dobbiamo togliere ai giovani la possibilità di farsi avanti. Per questi motivi sono contrario al testo formulato dalla Commissione del Senato.

CARONIA. Qui si tratta di un solo posto in tutta Italia, e quindi la questione di fare largo ai giovani non trova giustificazione. Per i professori universitari, per i quali i limiti di età furono portati da 75 a 70 anni, noi ci siamo trovati nella situazione che non si trovavano elementi per coprire le cattedre. Il Ministero, nel 1946, venne nella determinazione di collocare i professori fuori ruolo fino al settantacinquesimo anno di età, appunto per poter utilizzare l'opera di questi uomini che con la loro cultura potevano rendere molti servizi allo Stato.

L'Istituto in questione ha bisogno di un elemento preparato, e non è facile poter sostituire un uomo con un altro per reggere l'Istituto stesso. Noi dobbiamo paragonare l'Istituto superiore di sanità ad una specie di Istituto Pasteur, e dobbiamo considerarlo come un Istituto che ha un altissimo valore scientifico, oltre che assistenziale.

Abbassando i limiti di età, noi veniamo a privarci di un elemento che difficilmente potrà essere sostituito.

CERABONA. Noi non dobbiamo farci prendere dallo scetticismo che, morto il direttore dell'Istituto, non ve ne sia un altro capace di sostituirlo. D'altronde, noi non possiamo fare delle eccezioni: i limiti di età devono essere eguali per tutti.

CARPANO MAGLIOLI. Concordo con l'onorevole Cerabona. Noi sappiamo che vi è disoccupazione anche nel campo scientifico e quindi se si chiudono le porte con questi uomini inamovibili, i giovani non potranno mai farsi strada. Io insisto perché sia mantenuta la regola di 70 anni.

MOLINAROLI. Sono contrario alle leggi eccezionali, specialmente *ad hominem*, con tutto il rispetto per il direttore dell'Istituto.

NUMEROSO. Io proporrei la soppressione del comma, in modo che anche per questo funzionario valgano i limiti normali di età.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. In attesa di una disposizione di carattere generale, se dobbiamo riferirci a qualcosa di esistente, perché non dovremmo riferirci al regolamento universitario che porta fino a 75 i limiti di età? Dato il prestigio di questo Istituto, possiamo fare riferimento al trattamento per i professori universitari.

NUMEROSO. Se il posto di direttore di questo Istituto è equiparato al posto di professore universitario, si applicherà al direttore dell'Istituto stesso la norma che si applica per i professori universitari.

CERABONA. Uno strappo di questo genere la Commissione non può farlo. Il direttore di questo Istituto non è un professore universitario.

CARONIA. Non bisogna fare la questione dell'uomo, ma dell'Istituto. La equiparazione ai professori universitari è indubbia dal contesto della legge. Quindi, perché non dobbiamo inquadrare il direttore dell'Istituto come sono inquadrati i professori universitari?

PRESIDENTE. Allora, io devo porre in votazione prima l'emendamento dell'onorevole

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

Numeroso, che propone la soppressione del comma aggiuntivo proposto dal Senato. Ho l'obbligo però di far presente che questo decreto legislativo ha una certa urgenza di essere approvato. Questo, naturalmente, non vincola il voto della Commissione.

Pongo quindi in votazione la proposta dell'onorevole Numeroso di sopprimere il comma aggiunto dal Senato all'articolo 19.

(È approvata).

Inoltre, il Senato ha sostituito il primo comma dell'articolo 24 con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo ».

NUMEROSO. Questa è una norma di carattere generale e mi pare superfluo includerla in questa legge.

PRESIDENTE. Siccome nel decreto legislativo si parla dei laboratori e sembra che siano esclusi gli amministrativi, io penso che l'aggiunta del Senato sia necessaria per non creare disparità nello stesso personale del medesimo Istituto.

Circa le altre pubbliche amministrazioni, credo che abbiamo perequato tutto in questa materia.

NUMEROSO. Dato che analoghe norme vi sono anche per funzionari di altre amministrazioni, io non mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma che dianzi ho letto.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 2 il Senato ha apportato una modifica di forma. Il testo approvato dal Senato è così formulato:

« Il relativo trattamento economico, che non potrà in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado IV, è determinato con decreto da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Come i colleghi vedono, alle parole « con singoli decreti », il Senato ha sostituito le parole « con decreto ».

Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge dei senatori Ottani e Macrelli: Proroga dei termini fissati dagli articoli 20, 30, 31, e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dell'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (692).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della proposta di legge n. 762, d'iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli.

Si tratta di un provvedimento urgente, che si innesta sulla ratifica di un precedente decreto legislativo.

La VII Commissione permanente (Lavori pubblici) ha dato parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, che è così formulata:

ART. 1.

« Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

ART. 2.

« Il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

ART. 3.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

I termini di cui agli articoli 1 e 2 di questa proposta di legge scadono nel giugno prossimo. Si tratta di prorogarli fino al 31 dicembre 1950.

BIANCO. Propongo di rinviare la discussione di questa proposta di legge, perché non abbiamo il tempo sufficiente per discuterla a fondo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

Dichiaro subito che per parte mia sono favorevole alla proroga dei termini fissati agli articoli 30, 31 e 32, ma contrario alla proroga del termine previsto dall'articolo 29. Infatti, questo provvedimento mira ad incrementare la ricostruzione edilizia, mentre l'articolo 29 si riferisce a costruzioni già eseguite da tempo, per cui, prorogando il termine disposto da quest'ultimo articolo, finiremmo col fare un grazioso regalo ai più abbienti.

Pertanto, proroghiamo pure l'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, che prevede una proporzione diversa nel contributo da parte dello Stato per i meno abbienti, contributo la cui misura varia dal 50 al 75 per cento, mentre per le ricostruzioni di più grande entità oscilla fra il 10 e il 25 per cento. Ma, in generale, trattare queste grosse questioni così frettolosamente non mi sembra opportuno. Perciò chiedo che si rinvii la discussione della proposta di legge in esame.

ANGELINI. Sono favorevole a questa proposta di legge. Nella pratica applicazione, disposizioni di legge di questa materia arrivano a conoscenza dell'interessato con notevole ritardo, e ciò non soltanto dal punto di vista della cognizione, ma soprattutto sotto l'aspetto dell'applicazione della norma. Gli interessati si recano agli uffici comunali del Genio civile per chiedere chiarimenti e questi uffici non sempre sono in grado di fornirli. Ad esempio, nella mia regione, tanto devastata dalla guerra, le disposizioni alle quali si richiama questa proposta di legge cominciano ad essere operanti solo ora.

Il problema della ricostruzione edilizia non si può risolvere dalla mattina alla sera e comunque esso necessita di un largo contributo finanziario. Infatti, non tutti sono in condizioni di trovare i necessari finanziamenti, e questa difficoltà si verifica anche per le classi più abbienti. La stessa media borghesia, se deve ricorrere agli istituti di credito per ottenere dei finanziamenti, è costretta ad esperire pratiche lunghissime.

Pertanto ritengo che dobbiamo cercare di dare un maggior termine alle norme stabilite dai decreti legislativi richiamati dalla presente proposta di legge. Rinviando la discussione di questa proposta di legge accadrebbe che essa, una volta approvata, non potrebbe essere tempestivamente pubblicata e molta gente crederà che questi termini non siano stati prorogati, cosicché avremmo delle domande affrettate o non sufficientemente documentate.

PRESIDENTE. Il termine previsto dai decreti legislativi di cui si propone la proroga

scade il 30 giugno. Se rinviassimo la discussione di questa proposta di legge non potremmo che rimandarla all'esame della Commissione competente, in quanto la nostra è, per così dire, una competenza occasionale. Confermo che il parere della Commissione lavori pubblici è stato pienamente favorevole.

CERABONA. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bianco. Non si può ogni volta strozzare la discussione adducendo la ragione che i provvedimenti in esame sono di estrema urgenza. Quando il mio voto compromette la mia coscienza, e desidero votare con cognizione di causa. Che l'esame di questa proposta di legge giunga con un certo ritardo non è certo colpa mia né degli onorevoli colleghi.

L'obiezione sollevata dall'onorevole Bianco ha fondamento, perché l'articolo 29 si riferisce a costruzioni che sono state fatte fin dal 1945. Sono ormai passati cinque anni e non vedo la necessità di questa proroga. Esaminiamo, quindi, la questione con maggiore calma. Vedremo allora se costoro abbiano o non diritto alla proroga di questo termine.

BIANCO. Chiedo sinceramente agli onorevoli commissari quanti di loro hanno consultato tutte le disposizioni legislative richiamate in questo decreto. L'articolo 29 della legge 25 giugno 1949 stabilisce un'aliquota unica tanto a favore dei più abbienti che dei meno abbienti. Bisognerebbe rendersi conto dell'aggravio che verrebbe a pesare sull'erario dello Stato. Pertanto insisto nella richiesta formale di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Bianco.

(E approvata).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge numeri 520-3-B, 520-14-B, 520-27-B, 520-30-B, oggi esaminati e del disegno di legge n. 1094, esaminato nella seduta precedente.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e por-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1950

tantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (520-3-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (520-14-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici » (520-27-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 711, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (520-30-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 407, e 30 aprile 1948, n. 751 e proroga della efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (1094):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Angelini, Basile, Belliardi, Berti Giuseppe fu Angelo, Bianco, Carpano Maglioli, Cerabona, Chatrian, Cucchi, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Germani, Martino Gaetano, Molinaroli, Notarianni, Numeroso, Pirazzi Maffiola, Resta, Sampietro Umberto e Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Bazoli e Boldrini.

La seduta termina alle 12.